

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 maggio 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 2020, n. 13.

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, «Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi». (21R00092) .. Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 2020, n. 14.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche». (21R00093) Pag. 2

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2020, n. 24.

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario). (21R00080) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2020, n. 0148/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura). (21R00081) Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 novembre 2020, n. 0151/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016. (21R00082) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 novembre 2020, n. 0153/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres. (21R00083) Pag. 20

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 ottobre 2020, n. 25.

Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale «Plastic free». (21R00073) Pag. 24





**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 17 novembre 2020, n. 13.

**Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46,
«Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili
e i sordi».***(Pubblicata nel Supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/Sez. Gen. del
19 novembre 2020)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 7 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:

«Art. 7 (*Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni*) — 1. Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo imponibile validi per l'anno 2020:

a) pensione per invalidi civili assoluti; pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordi: 16.982,49 euro;

b) pensione per invalidi civili parziali: 4.926,35 euro.

2. Per i fini di cui al comma 1 il reddito da lavoro autonomo e dipendente degli invalidi civili parziali è ridotto del cinquanta per cento. Sono altresì esclusi dal calcolo i redditi soggetti a tassazione separata, come individuati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".

3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui al comma 1, il reddito di riferimento, in relazione alle prestazioni da erogare dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno, è quello di due anni prima dell'anno di erogazione delle prestazioni; per le prestazioni da erogare dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno si considera, invece, il reddito percepito nell'anno precedente all'anno di erogazione. In sede di

prima liquidazione il reddito di riferimento è quello, dichiarato in via presuntiva, relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.

4. Per tutte le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di reddito, essendo esse disposte al solo titolo della minorazione.

5. Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale, modifichi con legge i requisiti economici previsti per le prestazioni statali corrispondenti a quelle della presente legge, la Giunta provinciale adotterà con propria deliberazione i requisiti stessi ai fini dell'applicazione della presente legge, con la medesima decorrenza.»

Art. 2.

1. L'art. 15 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, è così sostituito:

«Art. 15 (*Istruttoria - Dichiarazione sostitutiva*) —

1. Ai fini della verifica del diritto a percepire le prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi l'Agenzia competente, non appena ricevuta, ai sensi dell'art. 13, la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva in cui attesta:

a) di essere residente in provincia di Bolzano;

b) di essere cittadino italiano o dell'Unione europea (UE), o cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno con una durata minima di un anno da allegare in copia.

2. Al fine di percepire una prestazione di cui all'art. 7, comma 1, l'interessato dichiara altresì:

a) di non godere di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, erogate da parte di amministrazioni pubbliche a titolo della stessa minorazione per cui si richiedono le prestazioni economiche per invalidità civile;

b) il reddito presunto assoggettabile a Irpef relativo all'anno nel quale decorre la prestazione.

3. Qualora la richiesta di cui ai commi 1 e 2 non abbia esito, l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico sollecita una risposta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso senza una risposta il termine di sessanta giorni, la domanda sarà decisa negativamente per mancato inoltro della documentazione. È fatta salva per l'interessato la facoltà di proporre in ogni momento successivo all'Agenzia stessa nuova domanda, corredata dalla documentazione richiesta; la prestazione decorre in tal caso dal primo giorno del mese successivo alla nuova domanda.

4. Il beneficiario di una prestazione di cui all'art. 7, comma 1, riconosciuta in sede di prima liquidazione in base ai redditi dichiarati in via presuntiva, presenta all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed econo-



mico, entro il 30 settembre dell'anno successivo, una dichiarazione dei redditi personali assoggettabili a Irpef effettivamente conseguiti. La dichiarazione è volta a verificare il non superamento della soglia massima di reddito nel primo anno di liquidazione della prestazione nonché ad accertare il diritto alla stessa dal secondo anno di liquidazione e fino al 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dev'essere presentata.

5. Ai soggetti che omettono la presentazione della dichiarazione dei redditi effettivamente conseguiti entro il termine previsto dal comma 4, previo avviso e decorsi senza riscontro trenta giorni dal suo ricevimento, è sospesa l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito, a partire dal mese di dicembre. In caso di presentazione dei dati reddituali entro il termine previsto per la presentazione della successiva dichiarazione la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo, con erogazione degli arretrati; se la comunicazione è presentata dopo questo termine non si corrisponde alcun arretrato.

6. Il reddito del richiedente della prestazione deve rientrare nei limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione.»

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2020, in 230.000,00 euro per l'anno 2021 e in 230.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 17 novembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

21R00092

LEGGE PROVINCIALE 3 dicembre 2020, n. 14.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche».

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. Gen. del 10 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione e verifica ordinaria

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

«6. La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale; per le condotte di irrigazione tali disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire le tubazioni che trasportano l'acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo e che sono destinate all'utilizzo in comune. Dalle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono in ogni caso escluse le derivazioni d'acqua nell'ambito del sistema dei canali di irrigazione (Waale), delle fosse e dei canali di bonifica e quelle tramite pozzo, nonché tutti gli impianti soggetti all'obbligo di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche, compresi tutti gli antichi diritti di derivazione d'acqua, la cui portata complessiva concessa non supera 5 l/s in media.»

2. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (*Verifica ordinaria*) – 1. La verifica di impianti di approvvigionamento idrico già esistenti e soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 6, alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale avviene trascorsi venti anni dalla messa in esercizio, e di seguito ogni quindici anni. Se la data della messa in esercizio dell'impianto di approvvigionamento idrico non è nota oppure se l'impianto non ha un'unica data di realizzazione, la verifica si svolge in concomitanza con il rinnovo ovvero con la nuova assegnazione della concessione.»

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori spese a carico del bilancio provinciale.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 3 dicembre 2020

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

21R00093

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2020, n. 24.

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. SO41 del 9 dicembre 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 13/2018

Art. 1.

Sostituzione della rubrica del titolo I della legge regionale n. 13/2018

1. La rubrica del titolo I della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è sostituita dalla seguente: «Oggetto, principi, finalità e tipologia degli interventi».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 2 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

«b-bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;»;

b) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole «di cittadinanza, promuovendo» sono inserite le seguenti: «l'educazione civica e ambientale;»;

c) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente:

«f-ter) promuovere la comunità educante e i patiti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'art. 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'art. 3.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 3 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera c), del comma 1, le parole «Apprendimento e dei soggetti con disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

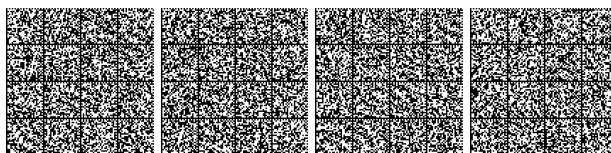
«1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:

a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;

b) concessione del contributo «Dote scuola»;

c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;

d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie.».



Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2018 le parole «la Regione» sono sostituite dalla seguente: «ARDIS» e le parole «libri di testo o altro materiale didattico digitale» sono sostituite dalle seguenti: «libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, tenendo conto delle specificità degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 6 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

»Art. 6 (*Ammontare del finanziamento*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32-*bis* stabiliscono:

a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;

b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.

3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'art. 32-*bis*».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 7 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

»Art. 7 (*Concessione ed erogazione del finanziamento*). — 1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.

2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.

4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il trenta aprile di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.

5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.

6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Alla rendicontazione è allegato:

- a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
- b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio».

Art. 7.

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della legge regionale n. 13/2018

1. La rubrica del capo II del titolo II della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Dote Scuola».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 9 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

»Art. 9 (*Dote scuola*). — 1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato «Dote scuola», in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32-*bis* stabiliscono:

a) l'importo forfettario del contributo; tale importo è ridotto proporzionalmente qualora presso l'istituto frequentato sia attivato il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito;

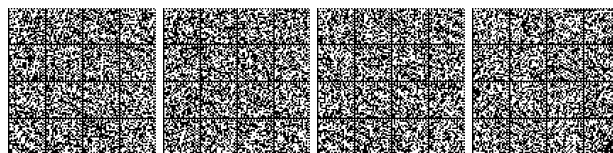
b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo;

c) le fasce di ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 3.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:

a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;



c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate). — 1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio, in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, che alloggiano in strutture accreditate ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32 bis stabiliscono:

a) l'importo forfettario del contributo;

b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.».

Art. 10.

Sostituzione della rubrica del capo III del titolo II della legge regionale n. 13/2018

1. La rubrica del capo III del titolo II della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Contributi per gli studenti delle scuole paritarie».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 11 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Contributi per gli studenti delle scuole paritarie). — 1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.

3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'art. 32-bis stabiliscono:

a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

b) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;

c) le fasce dell'ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;

d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).

5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:

a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).



6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.».

Art. 12.

Modifica della rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 13/2018

1. La rubrica del capo IV del titolo II della legge regionale n. 13/2018 è sostituita dalla seguente: «Interventi a favore degli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con plusdotazioni e interventi a favore delle scuole in ospedale e a domicilio».

Art. 13.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 14 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «la Regione è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione e ARDIS sono autorizzate»;

b) al comma 2 la parola «disciplinano» è sostituita dalla seguente: «individuano» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 15 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e con plusdotazioni*). — 1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici di apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

3. Le linee guida di cui all'art. 32-bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.

5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 15-bis della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 15-bis della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'Amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le linee guida di cui all'art. 32-bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999.».

Art. 16.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 13/2018

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2018 dopo la parola «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «, messa in sicurezza».

Art. 17.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 13/2018, dopo le parole «pubblici e privati,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa ARDIS,».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 28-bis della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 28-bis della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 28-bis (*Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro*). — 1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



ro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 la Regione è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e una o più reti di scuole istituite ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, individuate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le aziende per l'assistenza sanitaria.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.

6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.»

Art. 19.

Inserimento dell'art. 28-ter nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 28-bis della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 28-ter (*Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale*). — 1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia, albo A e B, e *counselor* iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per

intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge n. 107/2015, oppure ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

4. Le linee guida di cui all'art. 32-bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.»

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 13/2018

1. L'art. 31 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti*). — 1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'art. 32-bis.

3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all'art. 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).».

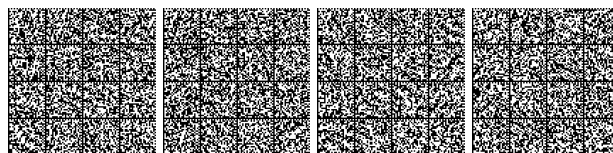
Art. 21.

Inserimento dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Linee guida triennali per il diritto allo studio*). — 1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10-bis, 11, 15, 15-bis, 28-ter e 31.

2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.».



Art. 22.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 33 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.»;

c) le lettere d), e) ed f) del comma 4 sono abrogate.

Art. 23.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 34 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «annuali» è sostituita dalla seguente: «triennali»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 24.

Inserimento dell'art. 36-ter nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 36-bis della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 36-ter (Progetto "I Lincei per la scuola"). —

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e con le Università degli studi di Trieste e di Udine per il sostegno del progetto promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizzato dalla fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali, con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline previste dalla fondazione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione di durata almeno annuale e la proposta di interventi, unitamente al riparto a favore delle due università quali Poli del progetto nazionale del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Gli interventi di cui al comma 2, compatibilmente con le finalità di cui al comma 1, sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, con particolare rilievo alle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica digitale.».

Art. 25.

Inserimento dell'art. 36-quater nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 36-ter della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 36-quater (Progetto classi sperimentali). —

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:

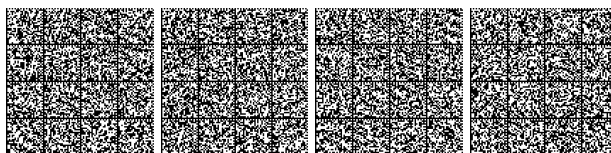
a) per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;

b) per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;

c) per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;

d) per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.

3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.».



Art. 26.

Modifica all'art. 37 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 13/2018 la parola «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

Art. 27.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 39 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'art. 1 commi 56, 57 e 58, della legge n. 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:

a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;

b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;

c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.»;

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;»;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c-bis) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;»;

d) la lettera e) del comma 2 è abrogata;

e) la lettera f) del comma 2 è abrogata;

f) al comma 2 bis dopo le parole «lettera c)» sono inserite le seguenti: «e c-bis)».

Art. 28.

Inserimento dell'art. 40.1 nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 40.1 (*Modalità di attuazione degli interventi*).

— 1. L'attuazione degli interventi di cui all'art. 39, comma 2, avviene:

a) nell'ambito dei progetti inseriti nell'Agenda digitale della Regione per lo sviluppo della banda larga e ultra larga per gli interventi di cui alla lettera a);

b) mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale per gli interventi di cui alle lettere b) e d);

c) mediante l'emanazione di appositi bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per gli interventi di cui alla lettera c);

d) mediante stanziamento annuale stabilito con legge finanziaria regionale per gli interventi di cui alla lettera c-bis).».

Art. 29.

Modifiche all'art. 40-bis della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 40-bis della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «scolastico ed educativo» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento ai percorsi di scoperta imprenditoriale e del territorio, all'insegnamento delle lingue e alla eventuale sperimentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici;»;

b) le parole «singole o in rete, anche in collaborazione con» sono sostituite dalle seguenti: «in rete, anche in collaborazione con ARDIS.».

Art. 30.

Inserimento dell'art. 40-ter nella legge regionale n. 13/2018

1. Dopo l'art. 40-bis della legge regionale n. 13/2018 è inserito il seguente:

«Art. 40-ter (*Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici*). — 1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti pubblici del territorio.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti



tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 41 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «che realizzano progetti» sono inserite le seguenti: «promossi dalle scuole»;

b) al comma 3 le parole «laboratori di rinforzo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali».

Art. 32.

Modifica all'art. 43 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 13/2018 dopo le parole «sulla base del numero degli alunni iscritti» sono inserite le seguenti: «nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda».

Art. 33.

Modifica all'art. 44 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 13/2018 le parole «31 marzo di ogni anno scolastico in corso» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno, a valere sull'anno scolastico successivo».

Art. 34.

Modifica all'art. 47 della legge regionale n. 13/2018

1. Il comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 13/2018 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo è ripartito in proporzione al numero degli alunni o studenti iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda, con riserva a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche di una quota pari al 70 per cento delle risorse complessivamente disponibili.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 13/2018

1. All'art. 48 della legge regionale n. 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «per ciascuna iniziativa. Ciascun soggetto non può presentare più di tre iniziative» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole: «delle singole iniziative finanziarie» sono soppresse.

Art. 36.

Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 13/2018 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione.».

Art. 37.

Modifica all'art. 52-ter della legge regionale n. 13/2018

1. Al comma 2 dell'art. 52-ter della legge regionale n. 13/2018, dopo le parole «l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia» sono aggiunte le seguenti: «e i rappresentanti degli ambiti scolastici».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/2014

Art. 38.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 21/2014

1. Alla lettera k) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), le parole «attraverso intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso intese con i competenti Ministeri».

Art. 39.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 21/2014

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) i Presidenti degli Istituti tecnici superiori (ITS);»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'art. 16, comma 1, lettera c);»;

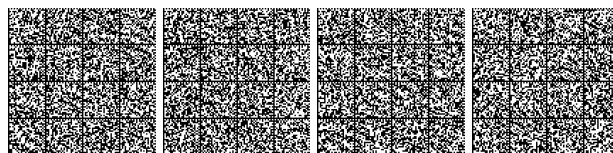
c) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera c bis);».

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2014

1. L'art. 11 della legge regionale n. 21/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Agenzia regionale per il diritto allo studio). — 1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 16/2012, assume la denominazione di Agenzia



regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole «Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)» e le parole «ARDISS», queste sono sostituite con: «Agenzia regionale per il diritto agli studi (ARDIS)» e «ARDIS».

2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell'art. 3, comma 1-bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

4. Spetta all'ARDIS:

a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'art. 9;

b) attuare gli interventi previsti dal programma;

c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;

d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10-bis, 11, 15, 15-bis e 31 della legge regionale n. 13/2018.

5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia).

Art. 41.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 21/2014

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2014 la parola «universitario» è sostituita dalle seguenti: «in ambito scolastico e universitario».

Art. 42.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 21/2014

1. All'art. 16 della legge regionale n. 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;

c-ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee guida di cui all'art. 8.».

Art. 43.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 21/2014

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;

b) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;

e-ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;».

Art. 44.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 21/2014

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 21/2014 dopo le parole «del diritto allo studio universitario» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la promozione di attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali».

Art. 45.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 21/2014

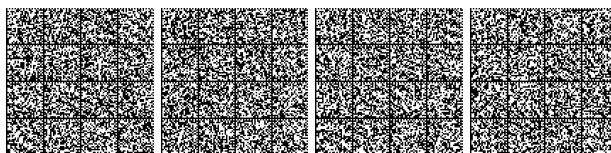
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 21/2014 è inserita la seguente: «e-bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'art. 4, comma 1, con disturbi specifici di apprendimento, per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d);».

Art. 46.

Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale n. 21/2014

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 21/2014 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Interventi per gli studenti meritevoli). — 1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli studi di Udine per le attività



della Scuola superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda" di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;

b) alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;

c) alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.»

Capo III

NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 47.

Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

Art. 48.

Disposizione di coordinamento

1. Ovunque nella legislazione regionale ricorrano le espressioni: «Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)» e «ARDISS», queste sono sostituite con: «Agenzia regionale per il diritto agli studi (ARDIS)» e «ARDIS».

Art. 49.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale n. 13/2018, come modificato dall'art. 5, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 6, è autorizzata la spesa complessiva di quattro milioni di euro suddivisa in ragione di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Program-

ma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 8, è autorizzata la spesa complessiva di tre milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 11, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 14, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 15-bis della legge regionale n. 13/2018 come modificato dall'art. 15, si provvede a valere sullo stanziamento della



Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. Per le finalità previste dall'art. 28-*bis* della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 18, è autorizzata la spesa di 60.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Per le finalità previste dall'art. 28-*ter* della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 20, è autorizzata la spesa di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2021 e 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti);

b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti).

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 36-*ter* della legge regionale n. 13/2018 come inserito dall'art. 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

19. Per le finalità previste dall'art. 36-*quater* della legge regionale n. 13/2018, come inserito dall'art. 25, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa

in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Agli oneri derivanti dal 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Per le finalità previste dall'art. 39, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 13/2018, come modificato dall'art. 27, è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, in ragione di 90.000 euro per l'anno 2021 e 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

22. Agli oneri derivanti dal comma 21 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.

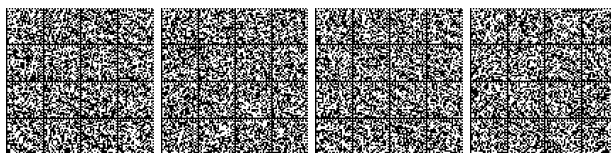
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 44 della legge regionale n. 13/2018, come modificato dall'art. 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 13/2018, come sostituito dall'art. 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 26, comma 1, lettera e-*bis*, della legge regionale n. 21/2014, come inserita dall'art. 45, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

26. Per le finalità previste dall'art. 35-*bis* della legge regionale n. 21/2014, come inserito dall'art. 46, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Agli oneri derivanti dal comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



Art. 50.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi dal 6 al 9 dell'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

b) gli articoli 8, 10, 12, 13 e 52 della legge regionale n. 13/2018;

c) i commi da 23 a 26 dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019/2021).

Art. 51.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 4 dicembre 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

21R00080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2020, n. 0148/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'11 novembre 2020 n. 46)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura) e in particolare l'art. 14, che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare le iniziative degli organismi associativi tra apicoltori di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale medesima per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'art. 14,

comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1548 del 16 ottobre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

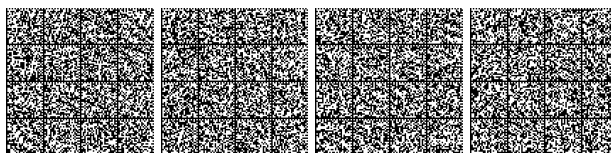
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a favore degli organismi associativi tra apicoltori per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

d) l'acquisto e la distribuzione di farmaci veterinari per il trattamento delle api.



Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «organismi associativi tra apicoltori»: organismi associativi, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 6/2010;

b) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1º luglio 2014;

c) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura dei prodotti;

d) «impresa in difficoltà»: impresa che si trova nelle condizioni descritte all'art. 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;

e) «consulenza»: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 45, del regolamento (UE) n. 702/2014.

Art. 3. Regime di aiuto

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, secondo le condizioni di cui agli articoli 21 «Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione», 22 «Aiuti per servizi di consulenza», 24 «Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli» e 26 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali».

Art. 4. Beneficiari

1. I finanziamenti di cui all'art. 1 sono concessi agli organismi associativi tra apicoltori.

2. I destinatari delle iniziative di cui all'art. 1 sono le PMI attive nella produzione agricola primaria e gli apicoltori che non svolgono attività di impresa nel settore agricolo, purché in possesso di alveari denunciati nell'anagrafe apistica nell'ambito territoriale della regione, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale), anche se non soci degli organismi associativi tra apicoltori.

3. I soggetti di cui al comma 1 e le PMI di cui al comma 2 non devono essere imprese in difficoltà.

Art. 5. Iniziative ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:

a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze:

1) azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze a favore degli apicoltori, quali corsi di formazione, seminari e coaching;

2) azioni di informazione;

3) scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende apistiche;

b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico:

1) organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti dell'apicoltura purché prive di riferimenti al nome di un'impresa, a un marchio o a un'origine particolari, salvo quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 702/2014;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività, al fine di migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

d) azioni previste nell'ambito del programma pubblico di prevenzione, controllo, eradicazione finalizzato alla lotta alla varroasi.

2. La consulenza di cui al comma 1, lettera c) è riferita ad almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, verte su almeno uno degli elementi di cui all'art. 22, paragrafo 3, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 702/2014 e può comprendere anche gli argomenti di cui all'art. 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.

3. Le azioni e i servizi rientranti nelle iniziative ammissibili a finanziamento di cui al comma 1 vengono prestate dagli organismi associativi tra apicoltori che, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a) e c), garantiscono adeguate risorse in termini di personale qualificato e formato.

Art. 6. Costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i costi di seguito indicati:

a) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2): spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, quali corsi di formazione, seminari e coaching, e per la realizzazione di azioni di informazione;

b) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 3):

1) spese di viaggio;

2) spese di soggiorno e diaria dei partecipanti, fino a un massimo di euro 100,00 per partecipante per giorno;

3) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti, fino a un massimo di euro 50,00 per partecipante per giorno;

c) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera b), punto 1):

1) spese di iscrizione;

2) spese di viaggio e spese per il trasporto delle api;

3) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;

4) affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

5) premi simbolici fino ad un valore di euro 1.000,00 per premio e vincitore, solo se il premio è stato effettivamente consegnato, su presentazione di una prova della consegna;

d) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera b), punto 2):

1) spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari della regione o che producono un determinato prodotto apistico, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

2) spese di divulgazione di conoscenze scientifiche sui prodotti apistici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti;

e) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera c): costi connessi alla prestazione di consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico o comunque connessi alle normali spese di funzionamento;

f) per le iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera d): spese documentate per l'acquisto e la distribuzione dei farmaci veterinari autorizzati.



2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile a finanziamento nel caso in cui non sia detraibile ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.
Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

a) i costi sostenuti in data antecedente alla presentazione della domanda di finanziamento;

b) i costi di ristorazione, quali buffet o catering aperti ai partecipanti alle iniziative previste all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) e lettera b), punto 1).

Art. 8.
Intensità di aiuto

1. I finanziamenti relativi alle azioni di informazione e di trasferimento delle conoscenze e alle azioni promozionali a favore delle produzioni apistiche di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

2. I finanziamenti relativi ai servizi di consulenza tecnico-amministrativa, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) sono limitati a euro 1.500,00 per consulenza.

3. I finanziamenti relativi all'acquisto di farmaci veterinari, di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) sono concessi nella misura massima del 90 per cento dei costi ritenuti ammissibili.

Art. 9.
Presentazione della domanda

1. Con decreto del direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, denominato di seguito Servizio, da adottare entro il 15 febbraio di ogni anno, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti gli importi massimi del finanziamento concedibile agli organismi associativi tra apicoltori per l'anno di riferimento.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente al numero degli alveari denunciati nell'ambito territoriale di ciascun organismo nell'anagrafe apistica di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009.

3. La domanda di finanziamento, redatta secondo il modello approvato con decreto del direttore del Servizio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è presentata al Servizio a pena di inammissibilità entro il 31 marzo di ogni anno con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

b) mediante consegna al protocollo;

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 10.
Istruttoria delle domande e concessione dei finanziamenti

1. Le domande sono istruite dal Servizio entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

2. Il Servizio, entro quindici giorni dalla conclusione dell'istruttoria, provvede all'adozione dei decreti di concessione del finanziamento nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, e stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività programmate.

Art. 11.
Rendicontazione dei costi e liquidazione dei finanziamenti

1. Ai fini della liquidazione del finanziamento gli organismi associativi tra apicoltori trasmettono al Servizio la seguente documentazione:

a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000; i giustificativi di spesa dimostrano l'avvenuto pagamento delle spese tramite modalità tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale, con l'esclusione dei pagamenti in contanti;

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) in cui sono con indicati i farmaci veterinari consegnati e i soggetti a cui sono stati distribuiti;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI dell'organismo associativo tra apicoltori resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non essere impresa in difficoltà;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo tra apicoltori e dei legali rappresentanti delle PMI resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1, il Servizio provvede alla liquidazione del finanziamento.

3. Il finanziamento non è liquidabile qualora i beneficiari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune.

4. Il Servizio effettua in qualunque momento idonei controlli anche a campione sulla documentazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.
Divieto di cumulo

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti comunitari, statali o regionali, compresi aiuti concessi a titolo de minimis o aiuti nell'ambito dell'OCM di settore, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 13.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 e della legge regionale n. 7/2000.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00081



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 novembre 2020, n. 0151/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 138/2016.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 46 dell'11 novembre 2020)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale);

Visto l'art. 99, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2019 che ha modificato l'art. 20 della legge regionale n. 30/1968 prevedendo che agli avvocati dell'Avvocatura della Regione per l'attività professionale svolta venga corrisposto annualmente un compenso «in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo»;

Richiamato altresì l'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 30/1968, come introdotto dall'art. 99 della legge regionale n. 9/2019, il quale prevede che i criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016» approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1632 del 30 ottobre 2020, e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

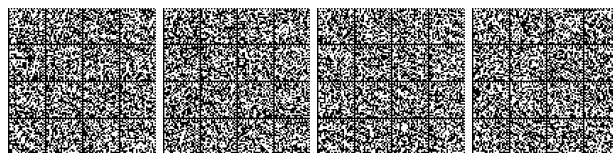
«Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale)».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0138/Pres. (Regolamento concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di corresponsione del compenso professionale di cui all'art. 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazione all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative,



passaggio del servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizione sull'Ufficio legislativo e legale), all'avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'art. 18 della medesima legge, per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato e nel caso di pronuncia favorevole non definitiva nei limiti stabiliti nell'art. 2.

2. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso trova applicazione l'art. 20, comma 3-bis, della legge regionale n. 30/1968.

3. I compensi professionali di cui all'art. 20, comma 2, secondo periodo, della legge regionale n. 30/1968 sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 1-bis del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. Dopo l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Ambito soggettivo*). — 1. Il presente regolamento si applica agli avvocati iscritti nell'Elenco speciale e in servizio presso l'Avvocatura alla data del 1° gennaio 2019 relativamente ai compensi maturati successivamente a tale data. Il presente regolamento si applica, altresì, al personale in servizio presso l'Avvocatura e iscritto nell'Elenco speciale dopo tale data: in tale caso, anche qualora abbia maturato una anzianità di servizio e di iscrizione in data precedente, fino alla maturazione di una nuova anzianità di servizio presso l'Avvocatura della Regione e di una nuova iscrizione all'Elenco speciale pari a tre anni continuativi, il compenso spettante per le spese di cui all'art. 3, determinato con le modalità stabilite nell'art. 7-*quater* viene liquidato nei limiti della sola quota di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lettera b) e con esclusione della quota di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lettera a). Il compenso spettante per le spese di cui all'art. 4, determinato con le modalità stabilite nell'art. 7-*quinqies* viene liquidato entro il limite massimo del 50 per cento della sola quota di cui all'art. 7-*quinqies*, comma 1, lettera a) che sarebbe spettata e con esclusione della quota di cui all'art. 7-*quinqies*, comma 1, lettera b).

2. Cessata a qualsiasi titolo l'appartenenza alla Avvocatura della Regione il compenso professionale viene corrisposto all'avvocato cessato per un periodo massimo di cinque anni, con le seguenti modalità:

a) per i primi tre anni, con le modalità di cui agli articoli 7-*quater* e *quinqies*;

b) per i successivi due anni, limitatamente al 50 per cento delle quote di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lettera a) e all'art. 7-*quinqies*, comma 1), lettera a).

3. Gli importi di cui al comma 2 sono corrisposti con i seguenti limiti in relazione alla permanenza continuativa in servizio presso l'Avvocatura ed iscrizione all'albo:

a) fino a cinque anni nella misura del 5 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;

b) da cinque a dieci anni nella misura del 30 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;

c) da dieci a quindici anni nella misura del 60 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2;

d) oltre quindici anni nella misura del 100 per cento del compenso professionale da corrispondersi ai sensi del comma 2.

4. Nel caso di cessazione dal servizio presso l'Avvocatura della Regione successiva al 1° gennaio 2019 e di successivo rientro con attribuzione dell'incarico di avvocato e conseguente iscrizione nell'Elenco speciale, ai fini della corresponsione del compenso l'avvocato mantiene l'anzianità di servizio già in precedenza maturata presso l'Avvocatura e, per un numero di anni pari agli anni di cessazione, nella liquidazione del compenso annuale spettante viene detratta la quota annuale degli importi corrisposti ai sensi del comma 3, fino alla completa ripetizione. In ogni caso il compenso di cui ai commi 2 e 3 non può essere corrisposto per un periodo, anche frazionato, superiore a cinque anni.

5. Per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2, si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante a ciascun avvocato su base annua nell'anno di cessazione. In caso di cessazione

infrannuale si fa riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato se il cessato fosse rimasto in servizio in qualità di avvocato per l'intero anno.

6. Ai fini del presente regolamento, per avvocati in servizio si considerano gli avvocati iscritti all'albo nell'interesse della Regione e in servizio presso l'Avvocatura della Regione per almeno dodici mesi nell'anno di riferimento per la liquidazione del compenso. Non sono considerati in servizio gli avvocati in comando o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro ufficio, ente o soggetto.

7. In deroga al comma 6, in caso di cessazione dal servizio entro i primi sei mesi dell'anno, ai fini del presente regolamento l'avvocato è considerato cessato dall'inizio dell'anno e a decorrere da quell'anno gli viene corrisposto il trattamento di cui ai commi 2 e 3. In caso di cessazione nel corso del secondo semestre, l'avvocato è considerato in servizio per tutto l'anno e si considera cessato a decorrere dall'anno successivo.

8. In via di prima applicazione, e ai fini del presente regolamento, l'anzianità di tre anni di servizio e di iscrizione all'Elenco, viene riconosciuta al personale in servizio presso l'Avvocatura al 1° gennaio 2019 che abbia maturato tale anzianità triennale prima di tale data presso l'Avvocatura di altro ente pubblico.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Disposizioni generali*). — 1. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, il compenso professionale di cui art. 1 è dovuto a fronte di sentenza favorevole ovvero ordinanza, decreto, rinuncia, transazione; nel caso di condanna della controparte il provvedimento o il titolo deve contenere anche l'addebito a suo carico delle spese di lite. Il compenso spetta anche in caso di esito favorevole delle procedure di negoziazione assistita, di mediazione e di provvedimenti favorevoli nell'ambito di procedure concorsuali, nei limiti del valore degli importi complessivamente ripartiti a favore dell'amministrazione regionale o dell'ente patrocinato.

2. Si considera favorevole alla Regione o agli enti patrocinati anche il provvedimento giurisdizionale che pur non decidendo nel merito della controversia definisce il grado di giudizio con esito favorevole per l'ente, quale, a mero titolo di esempio, la sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, di incompetenza del giudice adito, di inammissibilità, improcedibilità del ricorso o della sopravvenuta carenza di interesse, d'estinzione del giudizio, di rinuncia al ricorso e/o agli atti del giudizio, di perenzione, di cessazione della materia del contendere.

3. Fatte salve ipotesi particolari, quali, ad esempio, i casi di rinuncia al ricorso o di transazione - nei quali dovrà comunque tenersi conto dei superiori interessi della Amministrazione - l'avvocato chiede in ogni controversia patrocinata la liquidazione delle spese legali a carico della controparte, compresi gli oneri riflessi di cui all'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" e le spese generali.

4. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in primo grado o in una singola fase, ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale è liquidato nella misura del trenta per cento di quanto spettante per la fase o il grado ai sensi dell'art. 4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale.

5. In caso di decisione favorevole non definitiva pronunciata in grado di appello o in una fase successiva ed indipendentemente dalla proposizione e dall'esito di eventuali impugnazioni, il compenso professionale è liquidato nella misura del sessanta per cento di quanto spettante per tale fase o grado ai sensi dell'art. 4 o, ad avvenuta riscossione dalla controparte, di quanto statuito nel provvedimento giurisdizionale.

6. Nel caso di successiva definizione della lite in senso favorevole all'amministrazione o all'ente rappresentato, il compenso spetta per l'intero giudizio detraendosi quanto eventualmente corrisposto per le fasi o i gradi precedenti e tenuto comunque conto di quanto stabilito nella pronuncia definitiva. Trattandosi di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, ancorché non definitivi, a fronte di sentenze non favorevoli pronunciate nei successivi gradi di giudizio non si provvede alla ripetizione di quanto liquidato.



7. Qualora dopo la notifica dell'atto introduttivo e prima della sentenza o di altro analogo provvedimento giurisdizionale, la controparte provveda a pagare spontaneamente quanto dovuto, l'avvocato è tenuto a chiedere il pagamento delle spese legali in misura non superiore ai valori medi, oltre agli oneri riflessi, alle anticipazioni e alle spese generali.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Regione n. 138/2016*

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Spese liquidate dall'Organo giudiziario*). — 1. Nel caso di sentenza favorevole o altro provvedimento in cui l'organo giudiziario abbia condannato la parte soccombente al pagamento delle spese legali a favore della Regione o dell'ente rappresentato, il compenso professionale è determinato in misura pari all'importo liquidato in tale provvedimento, al netto delle voci qualificate come spese o anticipazioni e delle spese generali.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non abbia espressamente e separatamente quantificato gli importi qualificati come esborsi o anticipazioni, l'avvocato dichiara le spese processuali sostenute dalla Regione.

3. Gli oneri riflessi restano a carico dell'avvocato ai sensi dell'art. 20, comma 3-bis, della legge regionale n. 30/1968 e il compenso spettante viene liquidato al netto di tali oneri. Qualora la sentenza o il provvedimento giurisdizionale dispongano la condanna della controparte al pagamento anche degli oneri riflessi, il compenso professionale sarà invece determinato al lordo di tali oneri corrisposti dalla controparte.

4. Ferma l'autonomia di giudizio e di azione che dovrà tener conto, in ogni caso, dei superiori interessi dell'amministrazione, l'avvocato è tenuto a chiedere sollecitamente alla controparte il pagamento delle spese legali previste nel provvedimento esecutivo o passato in giudicato, comprese le spese generali e, se liquidati, gli oneri riflessi.

5. Il diritto al compenso si matura, anche in misura corrispondente alle quote riscosse, al momento della riscossione delle relative somme a favore della Regione o dell'ente rappresentato in esecuzione del provvedimento giurisdizionale.»

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Regione n. 138/2016*

1. L'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Compensazione delle spese*). — 1. Nei casi di pronunciata compensazione delle spese, ivi compresi quelli di conciliazione e transazione dopo sentenza favorevole, il compenso professionale è determinato in conformità ai parametri approvati con decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), in ragione del valore e dell'importanza della controversia, tenendo conto, dei valori medi per le varie fasi del giudizio diminuiti del 50 per cento. Negli altri casi, se la conciliazione o la transazione della controversia prevedono la compensazione delle spese, spetta il compenso professionale da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2014 ed entro i limiti di cui al precedente capoverso.

2. Il compenso professionale liquidato in base al presente articolo non può superare complessivamente lo stanziamento previsto nel Bilancio regionale nell'anno 2013.»

Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Regione n. 138/2016*

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Disposizioni procedurali*). — 1. Alla liquidazione del compenso agli avvocati per spese compensate e per spese recuperate provvede l'avvocato della Regione con propri decreti, anche per quote in relazione ai distinti criteri di cui all'art. 7-quater, comma 1 e all'art. 7-quinquies, comma 1.

2. Nelle richieste di pagamento relative alle spese compensate, redatte sulla base di un modello approvato dall'avvocato della Regione, datate e sottoscritte dall'avvocato richiedente, dovrà essere indicato l'organo giudiziario avanti il quale è stata trattata la controversia, il nome delle parti, il valore della controversia, il numero di ruolo, il numero del fascicolo di ufficio nel quale sono reperibili i documenti autorizzativi e giustificativi, gli estremi del provvedimento di incarico difensivo, gli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio in senso favorevole alla amministrazione rappresentata. Per le spese recuperate si applica l'art. 7-ter, comma 1.

3. L'amministrazione regionale provvede direttamente al pagamento dei compensi dovuti dagli enti rappresentati, salvo rimborso da parte di questi ultimi.

4. Le richieste non conformi al presente regolamento sono restituite ai soggetti emittenti al fine del loro adeguamento.»

Art. 8.

*Inserimento degli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies
del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016*

1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (*Determinazione spese compensate*). — 1. Per la determinazione dei compensi per le spese di cui all'art. 4, ciascun avvocato è tenuto a presentare all'Avvocatura della Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che ha concluso la singola fase o grado che dà titolo alla corresponsione del compenso, o entro novanta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento, tutte le parcelle, redatte secondo un modello approvato dall'avvocato della Regione, relative a controversie concluse favorevolmente nelle quali sia stata pronunciata la compensazione delle spese, anche se l'importo complessivo superi il proprio tetto massimo individuale di cui all'art. 1, comma 3.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'avvocato della Regione determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'art. 4 complessivamente maturati. Tale importo è determinato sulla base delle parcelle pervenute munite di giudizio di conformità del competente ufficio interno, ed è dato dalla somma degli importi di tutte le parcelle per spese compensate presentate da tutti gli avvocati ai sensi del comma 1.»

«Art. 7-ter (*Determinazione spese recuperate a carico delle controparti*). — 1. Una volta riscosse le spese di cui all'art. 3, il competente ufficio della Avvocatura della Regione presenta all'avvocato della Regione, sulla base di un modello dallo stesso approvato, una nota riassuntiva munita di visto di congruità, riferita a ciascun avvocato, con distinta indicazione del provvedimento di incasso, degli importi incassati per compensi professionali e relativi oneri riflessi o accessori, per spese generali e delle spese per anticipazioni.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'avvocato della Regione sulla base delle note di cui al comma 1, determina l'ammontare degli importi delle spese di cui all'art. 3 complessivamente maturati. Tale importo è determinato dalla somma degli importi complessivamente incassati dall'Avvocatura.»

«Art. 7-quater (*Liquidazione dei compensi per le spese recuperate*). — 1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese recuperate, determinati ai sensi dell'art. 7-ter, viene divisa tra tutti gli avvocati ed è liquidata con decreto dell'avvocato della Regione secondo i seguenti criteri e modalità:

a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato;

b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese recuperate maturate da ciascun avvocato.

2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali è maturato il diritto al compenso, l'avvocato della Regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque alla determinazione delle spese ai sensi dell'art. 7-ter.

3. Nel caso in cui la presenza in servizio dell'avvocato risulti inferiore al 30 per cento dell'orario dovuto nell'anno, è corrisposta solo la quota di cui alla lettera a).



4. Le eventuali eccedenze risultanti dopo le liquidazioni previste dal presente articolo, vengono distribuite a ciascun avvocato in proporzione al tetto individuale massimo di ciascuno e comunque fino all'eventuale raggiungimento del tetto individuale massimo. Tale disposizione si applica, nei casi di cui all'art. 1-bis, comma 2, lettera b), anche agli avvocati cessati fino al raggiungimento della quota del 50 per cento stabilita dal comma 1, lettera a) e dall'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a)».

«Art. 7-quinquies (Liquidazione delle spese compensate). —

1. La somma complessiva degli importi corrispondenti ai compensi per spese compensate, determinati ai sensi dell'art. 7-bis viene divisa tra tutti gli avvocati ed è liquidata con decreto dell'avvocato della Regione secondo i seguenti criteri e modalità:

a) una quota pari al 50 per cento, in proporzione al tetto massimo individuale di ciascun avvocato;

b) la quota residua viene liquidata in proporzione alle spese compensate maturate da ciascun avvocato.

2. Nel caso di omessa o incompleta presentazione, non giustificata, di parcelle per le quali è maturato il diritto al compenso, l'avvocato della Regione dispone una proporzionale riduzione della quota di cui alla lettera b) del comma 1 del compenso professionale individuale spettante all'avvocato. L'importo della parcella, quantificata dall'ufficio sulla base del presente regolamento, concorre comunque alla determinazione delle spese ai sensi dell'art. 7-bis.

3. Non si provvede a liquidazione nel caso in cui nelle azioni promosse dalla Regione, la compensazione delle spese venga disposta dal giudice su richiesta dell'avvocato incaricato, nella sentenza di condanna della controparte.

4. Si applica il comma 3 dell'art. 7-quater.»

Art. 9.

*Modifiche all'art. 10 del decreto del
Presidente della Regione n. 138/2016*

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016, la parola «definitivo» è soppressa.

2. Al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016, dopo le parole «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ragguagliata al compenso spettante per la singola specifica causa».

3. Il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016, è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine, per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 l'avvocato della Regione, sentito l'interessato, stabilirà una riduzione nella misura del 5 per cento del compenso spettante per la singola specifica causa».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2016 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Un'ulteriore riduzione fino al 15 per cento della quota rispettivamente spettante ai sensi dell'art. 7-quater, comma 1, lettera a) e dell'art. 7-quinquies, comma 1, lettera a) può essere disposta, tenuto conto del numero e della complessità delle pratiche assegnate, in caso di trattazione di un numero di pratiche, anche non contenziose, inferiore del 30 per cento alla media assegnata nell'anno a ciascun avvocato o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuali.»

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per gli avvocati non più in servizio alla data del 1° gennaio 2019 in quanto cessati, trasferiti ad altro ufficio o comunque messi a disposizione a qualsiasi titolo presso altro ente, soggetto od ufficio, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 138/2016, nel testo previgente alle modifiche di cui al presente regolamento.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 novembre 2020, n. 0153/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 18 ottobre
2020)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare l'art. 14, comma 11, che nel testo originario stabiliva per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 la riduzione dell'1 per cento dell'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, a favore dei soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare l'art. 12, comma 3, con il quale è stato modificato il richiamato art. 14, comma 11, della legge regionale n. 29/2018 al fine di stabilire che le disposizioni di cui al medesimo art. 14, comma 11, si applicano solo con riferimento al periodo di imposta 2019;

Visto altresì l'art. 12, comma 5, della richiamata legge regionale n. 24/2019 (Legge di stabilità 2020) che con riferimento ai soli periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021 ha modificato parzialmente la disciplina dell'agevolazione Irap introdotta dal citato art. 14, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) al fine di agevolarne l'accesso, favorendone l'applicazione anche laddove ricorressero fattispecie ed accordi contrattuali in origine non contemplati;



Atteso che le modifiche apportate non hanno potuto contemplare anche l'annualità 2019 in considerazione del fatto che la modifica normativa interveniva dopo la chiusura dell'esercizio medesimo, mentre la dinamica della misura agevolativa richiede che quelle condizioni operino nel corso dell'esercizio, affinché possa l'impresa conoscere in tempo utile quale siano i presupposti e quale l'ambito contrattuale che individua gli oneri che danno accesso al beneficio agevolativo, al fine di realizzarli e sostenerne il costo entro la fine dell'esercizio medesimo, come previsto dal legislatore regionale;

Atteso che, dunque, solo con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, i commi 5 e seguenti del richiamato art. 12 della legge regionale n. 24/2019 (Legge di stabilità 2020), prevedono che ai soggetti passivi Irap di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, l'aliquota Irap di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del citato decreto legislativo n. 446/1997, applicabile al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale, è ridotta dell'1 per cento;

Visto in particolare il comma 6 del richiamato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, ai sensi del quale, sempre con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, per le ipotesi in cui nei confronti dei soggetti ammessi alla riduzione in parola non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti nazionali o territoriali e non possano i medesimi soggetti sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell'agevolazione medesima laddove recepiscono il contratto collettivo territoriale di settore oppure, laddove non ricorra un contratto territoriale di settore, recepiscono il contratto territoriale ritenuto più aderente alla propria attività;

Visto il comma 7 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, il quale prevede che l'agevolazione si applica ai soggetti passivi che, nel corso del periodo d'imposta considerato, abbiano sostenuto le spese indicate al comma 5 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente;

Visto il comma 9 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, ai sensi del quale l'agevolazione Irap prevista a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, (G.U.U.E. L352 del 24 dicembre 2013), oppure

al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (G.U.U.E. L190 del 28 giugno 2014);

Preso atto delle modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L 51 del 22 febbraio 2019) al vigente regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Precisato che il richiamo al citato regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446/1997 con riferimento ai titolari di reddito agrario, a quanta parte di esso trova applicazione nei confronti delle imprese che, ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.)», esercitano le attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettere b) e c) del T.U.I.R. medesimo oltre i limiti ivi stabiliti, risultando per ciò stesso soggetti passivi IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;

Precisato che il richiamo al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, a quanta parte di esso trova ancora applicazione nei confronti delle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soggette al tributo IRAP e quindi ascrivibili tra i potenziali beneficiari delle deduzioni di cui al presente regolamento;



Visto il comma 13 del citato art. 14 della legge regionale n. 29/2018, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 11 del richiamato art. 14;

Atteso che con proprio decreto 28 ottobre 2019, n. 0195/Pres. è stato emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato»;

Visto il comma 8 del citato art. 12 della legge regionale n. 24/2019, il quale prevede che con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze, di concerto con gli assessori competenti in materia di attività produttive e di lavoro, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) ed in particolare l'art. 14, di disciplina delle funzioni del Presidente della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1629 del 30 ottobre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo con-

trattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato emanato con decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 195/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

*Modifiche al titolo del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituito dal seguente:

«Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'art. 14, commi da 11 a 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) e di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato».

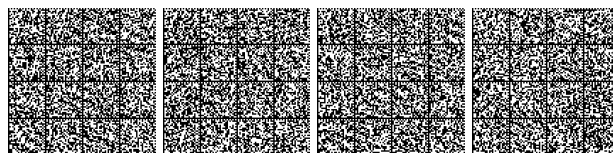
Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 le parole «per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il presente regolamento disciplina anche i criteri e le modalità di applicazione, con riferimento al territorio regionale, della riduzione del 1° per cento dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'art. 12, commi da 5 a 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), prevista per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021 a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo n. 446/1997 che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, applichino o sottoscrivano contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, da realizzare attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo ovvero - se privi di rappresentanza sindacale interna - recepiscano il contratto collettivo territoriale di settore sottoscritto in materia o, in difetto di esso, il contratto territoriale sottoscritto in materia ritenuto più aderente alla propria attività.».



Art. 3.

*Modifiche all'art. 2 del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) contratti e accordi collettivi nazionali, territoriali, aziendali ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015: contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, che il datore di lavoro già applichi nel periodo di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualità precedenti ma siano ancora vigenti al momento in cui l'impresa sostenga le spese che sono ivi previste e che danno diritto alla agevolazione in parola, oppure sottoscriva entro la data di chiusura del periodo di imposta considerato.»;

b) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) contratto collettivo territoriale del settore di appartenenza: contratto collettivo territoriale il cui contenuto regola i rapporti di lavoro del settore economico nel cui ambito si ascrive l'attività di impresa;»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) spese per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo deducibili ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente: le spese destinate alle finalità descritte previste a favore della generalità dei dipendenti dai contratti e dagli accordi di cui alle lettere a) e a-bis) che il datore di lavoro applichi oppure abbia sottoscritto oppure recepito, se privo di rappresentanza sindacale interna, alla chiusura del periodo di imposta considerato, e per le quali il legislatore statale prevede la deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R.) e in forza di ogni ulteriore disposizione normativa statale che disponga in materia, ivi compresi i benefici ascrivibili alle finalità descritte che vengano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa, nei limiti e per le ipotesi in cui il legislatore statale ne prevede la deducibilità;

d) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) Registro nazionale degli aiuti di Stato: banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, così denominato dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deputato alla raccolta, alla gestione e al controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti, compresi i "de minimis", concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG) e disciplinato dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituito dal seguente:

«art. 5 (requisiti per l'applicazione dell'agevolazione). — 1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4, che:

a) alla chiusura del periodo di imposta considerato applichino oppure sottoscrivano contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015 stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo;

b) nel corso del periodo di imposta considerato abbiano sostenuto le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.

2. Con riferimento ai soli periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e 2021, la riduzione di aliquota di cui al presente regolamento opera a favore dei soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4 anche nelle ipotesi in cui le spese di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sostenute nel corso del periodo di imposta considerato e per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente, siano:

a) quelle previste da contratti collettivi nazionali, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, stipulati per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo che trovano applicazione o siano stati sottoscritti alla chiusura del periodo di imposta considerato, ovvero

b) quelle previste dal contratto collettivo territoriale di settore, come definito all'art. 2, comma 1, lettera a-bis), che gli stessi soggetti passivi IRAP di cui all'art. 4 recepiscono laddove nei loro confronti non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituito dal seguente:

«1. La riduzione di aliquota di cui al presente regolamento trova applicazione secondo i criteri e le modalità richiamati all'art. 1 per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, 2020 e 2021 rispettivamente secondo i criteri e le modalità richiamati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 11 del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole «e sono registrati» sono aggiunte le parole «dall'Agenzia delle entrate»;

b) alla lettera b), dopo le parole «registrazione dell'aiuto individuale» sono aggiunte le parole «da parte dell'Agenzia delle entrate.»;

c) la lettera c) è abrogata.

Art. 7.

*Modifiche al Capo VI del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. La rubrica del Capo VI del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituita dalla seguente: «VERIFICA DEL RISPETTO DELLE SOGLIE PER GLI AIUTI "DE MINIMIS"».

Art. 8.

*Modifiche all'art. 12 del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è sostituito dal seguente:

«art. 12 (verifica del controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis"). — 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.



2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui al presente regolamento per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2019, al 1° gennaio 2020 e al 1° gennaio 2021, la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall'art. 10 è effettuata dalla Agenzia delle entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

3. In conformità con quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.»

Art. 9.
*Modifiche all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 195/2019*

1. Il comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 195/2019 è abrogato.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00083

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 ottobre 2020, n. 25.

Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale «Plastic free».

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 38 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 55 del 30 ottobre 2020)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, al fine di ridurre l'utilizzo di plastiche monouso derivanti dal petrolio, promuove la diffusione e l'utilizzo di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, interamente biodegradabili e compostabili, risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA).

2. La regione promuove altresì la diffusione e l'utilizzo di prodotti realizzati, in prevalenza, con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo.

3. La regione individua metodologie alternative per la realizzazione, l'utilizzo e la diffusione di prodotti che comportino un comprovato minor impatto ambientale, in conformità alla normativa nazionale ed europea.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 13 della legge regionale
8 aprile 2010, n. 9*

1. L'art. 13 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. *(Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita)*. — 1. La regione, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane, i comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al 40 per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono altresì tenuti, per la stessa percentuale di cui al primo periodo, ad utilizzare manufatti di plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA) e manufatti realizzati in prevalenza con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo o, in alternativa, materiali aventi il minor impatto ambientale risultante dal procedimento LCA standardizzato a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e ISO 14044.

2. I soggetti di cui al comma 1 utilizzano nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA) o realizzati in prevalenza con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo o, in alternativa, materiali aventi il minor impatto ambientale risultante dal procedimento LCA standardizzato a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e ISO 14044.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli *standard* minimi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli *standard* urbanistici e commerciali è data, a parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio rifiuti.

4. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le strutture di vendita di cui al comma 3 presentano al comune competente la documentazione attestante i flussi dei rifiuti prodotti.»



Art. 3.

Incentivi all'utilizzo delle plastiche compostabili e delle plastiche riciclate

1. La regione concede il proprio patrocinio gratuito per le azioni e le campagne finalizzate alla sensibilizzazione per l'uso di plastiche compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA) nonché di plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo.

2. Costituisce requisito essenziale per la concessione da parte della regione del proprio patrocinio a titolo gratuito ovvero oneroso l'impiego esclusivo durante l'evento o la manifestazione di manufatti di plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA).

3. La regione, al fine della sostituzione della plastica non biodegradabile, incentiva la ricerca di materiali biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA). Agevola altresì le 'start up' che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili.

4. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi *extraregionali*, con particolare riferimento alle linee di intervento per il sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi e nei prodotti e nuove tecnologie sui materiali compostabili anche di nuova produzione nonché con le risorse di cui all'art. 6.

5. La regione è autorizzata, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi *extraregionali*.

6. La regione, per le finalità di cui all'art. 1, stabilisce le modalità e i criteri per la stipula di un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria degli agricoltori siciliani maggiormente rappresentative e l'associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili 'Assobioplastiche' per favorire l'impiego di bioteli e di altri materiali compostabili in agricoltura.

Art. 4.

Disincentivi all'utilizzo delle plastiche

1. I soggetti titolari di concessioni demaniali marittime installano, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori per la raccolta differenziata di dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed in numero non inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a 1.000 metri quadrati.

2. Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali marittime non provvedano alla raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti in plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), è applicata una sanzione ai sensi dell'art. 1164 del Codice della navigazione, fatta salva, in caso di recidiva, l'applicazione delle procedure di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della navigazione.

3. I soggetti titolari di concessioni demaniali diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 installano, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori per la raccolta differenziata di dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed in numero non inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a 1.000 metri quadrati. Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali non provvedano alla raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti in plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), è applicata una sanzione da 100 a 1.000 euro. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma provvede il Corpo forestale.

4. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 5.

Misure relative alla conversione degli stabilimenti

1. La regione, nell'ambito della programmazione dei fondi *extraregionali*, promuove l'istituzione di specifiche linee di intervento per il finanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea.

2. La regione, al fine di tutelare l'occupazione, nell'ambito delle misure di cui al comma 1 relative alla conversione degli impianti di produzione di plastica, favorisce e sostiene la riqualificazione professionale.

3. A valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi *extraregionali* nonché sulle risorse di cui all'art. 6, possono essere concessi contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bio-plastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura.

4. La regione è autorizzata, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi *extraregionali*.



Art. 6.

Utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9

1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede nell'ambito dei fondi del bilancio regionale, a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, così come modificato dal comma 2, per la quota di spettanza regionale.

2. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola 'infrastrutture' sono aggiunte le parole «, nonché al cofinanziamento di progetti presentati da 'start up' che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, al cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea, alla concessione di contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura».

Art. 7.

Spiagge virtuose

1. La regione, al fine di valorizzare le spiagge siciliane 'virtuose', riceve segnalazioni corredate da materiale fotografico sullo stato in cui versano le stesse, con particolare riferimento all'assenza di rifiuti in plastica.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Le spiagge di cui al presente articolo sono oggetto di promozione nell'ambito delle campagne pubblicitarie promosse dall'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi oneri o minori entrate per il bilancio della regione.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 28 ottobre 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'energia
e i servizi di pubblica utilità*
PIEROBON

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
CORDARO

*Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo*
MESSINA

(Omissis).

21R00073

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-019) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

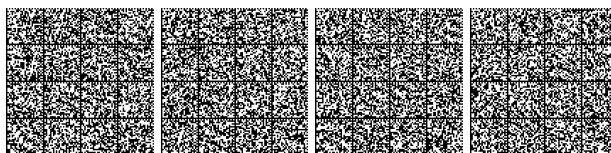
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

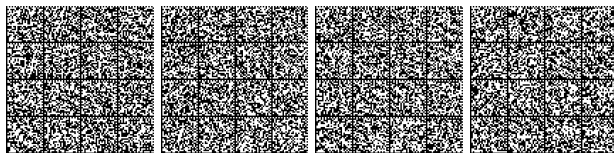
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 2,00

